

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI

Sommario. — *Giuramento del Senatore Antonini — Risultato dello squittinio di tre Commissioni permanenti, di Contabilità interna, di Sorveglianza alla Cassa dei Depositi e Prestiti, di Sorveglianza al Debito Pubblico — Relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre del 1867 — Approvazione dei tre articoli del medesimo — Relazione sul progetto di legge per la proroga dei termini alle iscrizioni e rinnovazioni di ipoteche — Approvazione dell'articolo unico dello stesso — Presentazione di un progetto di legge — Comunicazione del Ministro dell'Interno — Squittinio segreto sui due progetti.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, il Presidente del Consiglio, i Ministri degli Esteri, di Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Presidente. I Signori Senatori Poggi e Carlotti sono pregati a voler introdurre il Senatore Antonini per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Antonini presta giuramento nella consueta formula).

Da atto al sig. Senatore Antonini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Degli squittinii per la nomina delle diverse Commissioni non ne vennero fatti che tre, e diedero il seguente risultato:

Per la Commissione della Contabilità interna ebbero la maggioranza assoluta i Senatori Spinola, Salmour, Cambray-Digny, Gamba e Pasolini.

Per quella della Cassa dei Depositi e Prestiti, i Senatori De Gori, Giorgini e Melegari; ed infine per la Commissione del Debito pubblico, i Senatori Pallieri, Fenzi e Bevilacqua.

Per lo spoglio delle schede delle altre tre Commissioni sono invitati i signori scrutatori a radunarsi dopo la seduta, e l'esito si proclamerà poi nella prima tornata che terrà il Senato.

L'ordine del giorno porta ora la discussione dei due progetti di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre del 1867 e per la proroga di termini alle iscrizioni e rinnovazione di ipoteche.

Da lettura del primo di questi progetti di legge. (Vedi atti del Senato N. 6.)

Senatore Saracco, Relatore. Domando la parola. **Presidente.** La parola è al Relatore.

Senatore Saracco, Relatore dell'Ufficio Centrale. Attesa la strettezza del tempo, il Senato comprenderà come non sia stato possibile consegnare alla stampa la relazione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre del 1867; quindi se il sig. Presidente me lo permette, ne darò lettura (*legge*).

Signori Senatori,

Il Governo del Re domanda oggi al Senato la facoltà che ottenne già dalla Camera Elettiva di riscuotere le entrate e provvedere alle esigenze dei pubblici servizi sino a tutto marzo 1867, secondo le previsioni di un nuovo disegno di bilancio che segna il disavanzo annuale nella cifra di 186,466,533,96; senza pur comprendere le maggiori spese che nel giudizio del Ministro si annunziano sin da ora in 24 milioni di lire allo incirca.

Non è sgraziatamente in poter nostro pigliare ad esame e fare alcun giudizio intorno alla precisione di queste cifre. La strettezza del tempo non consente nemmeno che possiamo scorrere rapidamente le pagine di questo libro che rende dolorosamente ragione della condizione economica e finanziaria in cui versa il paese, e stretto da imprescindibile necessità dovrà il Senato consentire anche una volta nella domanda del Ministero, senz'altro gli sia offerta l'opportunità a guardare un po' addentro, e misurare anche di lontano i pericoli che possono derivare da tanto dissesto della pubblica Finanza.

Il vostro Ufficio Centrale si fece pertanto sollecito, secondo il mandato unanime ricevuto dagli Uffici, di esprimere innanzi tutto al signor Ministro delle Finanze il vivo e legittimo rincrescimento che ne ha provato

il Senato, e poichè nella presente condizione di cose non era conveniente nè utile il partito di sollevare una qualunque discussione sull'argomento della finanza, stimò di bene interpretare il sentimento del Senato, e di far cosa che possa tornare di reale giovamento al paese, procacciando come meglio poteva fare, che in altra più favorevole circostanza la grave questione si possa trattare con quella maggiore ampiezza di documenti e di notizie che la natura del soggetto strettamente richiede. Pigliando quindi opportunità dalle recenti dichiarazioni che vennero fatte nell'altro ramo del Parlamento, abbiamo manifestato al signor Ministro delle Finanze il desiderio che allora quando gli avverrà di fare in Parlamento quella esposizione finanziaria che il paese giustamente reclama, voglia favorire le più ampie e sincere informazioni che si possano ragionevolmente desiderare; e lo abbiamo particolarmente richiesto di rispondere a speciali domande che a noi parve di potergli a questo fine indirizzare.

L'onorevole Ministro non pose tempo in mezzo a soddisfare l'onesto desiderio; e convenendo anch'esso nell'avviso che oramai si debbano far chiare innanzi al paese le vere condizioni della finanza, onde i rimedi occorrenti si possano senza indugio apprestare, annunciò di volere in tempo prossimo presentare in Parlamento *una situazione di finanza*, che permetta una volta di far giudizio non tanto sulle condizioni della cassa, quanto, ed assai più, sopra lo stato della finanza ad epoca determinata, fatta ragione delle spese cresciute o che altrimenti si presumono necessarie oltre i limiti del Bilancio; ed avrebbe colla stessa opportunità offerti i più ampi riscontri circa il montare delle spese di guerra e di quelle rese necessarie dallo stato di guerra, come si dei mezzi straordinari posti in opera e comunque raccolti secondo le facoltà eccezionali ricevute dal Parlamento per sovvenire alle necessità del Tesoro, additando ancora dettagliatamente quali sieno le risorse sopra delle quali il Governo del Re avvisa di fare assegnamento per superare, non diciamo già l'esercizio 1867, sibbene per soddisfare alle richieste materiali di danaro che occorreranno nell'anno prossimo onde sopperire ai bisogni dello Stato. Vogliamo anche soggiungere che il signor Ministro diede comunicazione all'Ufficio Centrale di alcuni documenti irti di cifre e di calcoli già istituiti con questi intendimenti; ma siccome noi non presumiamo affatto nè intendiamo esprimere alcun giudizio intorno ad una materia che richiede lunghi studi e mature discussioni, facilmente crediamo che voi, o Signori, ci torrete dispensati di entrare in più ampi dettagli, e vi piacerà pigliar nota delle dichiarazioni fatte con animo volenteroso dall'onorevole Ministro; le quali lasciano luogo a sperare che anche in quest'Aula potrà venir giorno in cui avremo facoltà di svolgere l'argomento della finanza con ampio corredo di cognizioni di fatto, che sole offrono

garanzia di utile e sincera discussione. La qual cosa, a parer nostro, potrà essere non piccolo, nè spregevole beneficio.

Pigliando poscia in esame gli articoli del progetto che cade in discussione, l'Ufficio Centrale fu tratto a considerare se per avventura sia ragionevole il dubbio altrove sollevato, che la redazione dell'articolo primo, in quella parte che racchiude le disposizioni dell'articolo 2 del progetto primitivo del Governo, più non permetta di riscuotere le ritenute sugli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, e quelle imposte, la cui applicazione per effetto di leggi in vigore dovrebbe cessare col 1866. Chi sollevò il dubbio non pose mente ai termini adoperati nel rapporto steso sulla materia dalla Commissione della Camera elettiva, dove sta scritto che le disposizioni del progetto presentato dal ministero si vollero sostanzialmente riprodurre e compenetrare nell'articolo primo del progetto elaborato dalla Commissione, e non avvertì sovra tutto che le disposizioni della legge si riferiscono a materia di bilancio *annuale*, e che approvando di fatto il progetto di bilancio per un trimestre del 1867 nel quale figurano in attivo le entrate dipendenti da queste imposte, vien meno qualunque sospetto che il Governo non abbia facoltà e dovere di riscuoterle.

Per la qual cosa, il vostro Ufficio Centrale convenne di leggieri col signor Ministro delle Finanze, che questo dubbio non abbia neanche l'apparenza della ragione.

Resta a dire dell'articolo introdotto dalla Camera elettiva, che invita il Ministero a proporre economie nelle varie parti dell'Amministrazione e specialmente in quelle di Guerra e Marina. Noi ci associamo di gran cuore a questo savio pensiero, e sappiamo grado al Ministero che abbia cordialmente accettato di mandare ad effetto i propositi espressi con quest'articolo di legge. Però, siamo schietti, o Signori, non è che ad un patto che la Nazione potrà mostrarsi soddisfatta di questa determinazione in cui si accordano felicemente Parlamento e Governo, per salvare il paese dalla vergogna e dal danno; ed è che la promessa seriamente data sia seriamente ed effettivamente mantenuta. Se no, e noi lo diciamo con intera confidenza che questo non avrà mai da venire, il prestigio delle libere istituzioni andrebbe miseramente a rovina, e questa patria redenta da ogni straniera soggezione potrebbe forse in un giorno perdere il frutto dei lunghi sacrifici, e dei generosi ardimenti, coronati per beneficio di fortuna dal più splendido successo che mai si potesse col pensiero concepire.

Perciò, o Signori, operiamo concordi, Parlamento e Governo, a scegliere il problema finanziario che agita le menti e travaglia la vita della Nazione. Con questo augurio l'Ufficio Centrale invita il Senato a rendere il voto favorevole al presente disegno di legge.

Presidente. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1°. Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo per l'anno 1866; farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio del 1867 presentato al Parlamento, e contenendosi quanto alle spese nella misura ivi stabilita. »

(Approvato)

« Art. 2°. Prima del 15 gennaio il Governo del Re presenterà un' Appendice al bilancio 1867, al fine di proporre economie nelle varie parti dell'amministrazione e specialmente in quelle di Guerra e Marina. »

(Approvato)

« Art. 3°. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro secondo le norme vigenti. »

« La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250 milioni di lire. »

(Approvato)

Si passa alla discussione dell'altro progetto, e lo squittinio segreto si farà contemporaneamente in urne separate.

Prego i signori Commissari pel progetto di legge sulla proroga dei termini alle iscrizioni e rinnovazioni d'ipoteche di prendere il loro posto.

Questo progetto è così concepito:

« Articolo unico. Il termine di un anno stabilito dagli articoli 37 e 41 del Regio Decreto del 30 novembre 1865, numero 2606, per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche indicate negli stessi articoli, è prorogato a tutto il 30 giugno 1867. »

È parimente prorogato a tutto il 30 giugno 1867 il termine stabilito dalle leggi anteriori per le rinnovazioni delle iscrizioni prese sotto l'impero delle medesime, qualora i detti termini fossero per scadere dopo il 30 dicembre 1866, a tutto il 30 giugno 1867; salvi però i diritti acquisiti per termini precedentemente scaduti.

Prego il signor Relatore di dare lettura della relazione.

Senatore Mameli, Relatore (legge).

Signori Senatori,

Il Senato ha adottato senza discussione, sulla proposta dell'Ufficio Centrale in adunanza del 18 dicembre corr. il progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia affinché i termini stabiliti dagli articoli 37 e 41 del Regio Decreto 30 novembre 1865 numero 2606 per le iscrizioni e le rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche competenti agli Enti giuridici ecclesiastici soppressi, fossero prorogati a tutto il 30 giugno 1867.

Basta il ricordare, che il citato articolo 37 riguardava i privilegi e le ipoteche le quali, secondo le leggi anteriori, fossero efficaci rispetto ai terzi ancorchè non iscritte, o per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, un termine utile che eccedesse l'anno dal giorno della attuazione del nuovo Codice, prescrivendo che dentro lo stesso anno fossero iscritti per conservare il loro grado.

Ed in quanto alla rinnovazione delle iscrizioni prese prima della attuazione del nuovo Codice, il precitato articolo 41, dopo avere stabilito che si osservassero le forme prescritte dall'istesso Codice colle indicazioni di cui negli articoli 1987 e 2006, dispose che il termine pel rinnovamento delle dette iscrizioni fosse quello fissato dalle leggi anteriori. E se il termine fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni dovessero rinnovarsi nel termine stabilito dalle leggi anteriori, computato il tempo decorso durante la sospensione; ove però fatta tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per scadere prima della attuazione, o dentro l'anno della attuazione del nuovo Codice, il termine utile per la rinnovazione restasse prorogato a tutto il detto anno.

Considerato quindi, che il termine utile per le iscrizioni e per l'eseguimento degli incumbenti relativi alle rinnovazioni andava a scadere nel tempo istesso in cui il Demanio deve entrare in possesso dei beni delle Corporazioni religiose, e così sarebbe ridotto alla impossibilità di mettersi in regola con grave ed irreparabile danno dello Stato, erano di tutta evidenza e necessità le proposte proroghe: e ciò tanto più dovendosi naturalmente prevedere che le Corporazioni stesse già spropriate dei loro beni non avevano più alcun interesse che le stimolasse ad adempiere puntualmente a quelle formalità.

La Camera elettiva, accettando i principii che formano la legge, vi ha introdotto due variazioni.

La prima consiste nell'aver esteso a tutti i creditori privilegiati ed ipotecari la proroga che nella proposta del Governo era limitata a favore del Demanio dello Stato per le ragioni ed i beni provenienti dalla soppressione degli Enti Ecclesiastici, nel fondamento che si trattò di una necessità creata da speciali straordinarie circostanze comuni a tutti.

La seconda consiste nell'aver nel capoverso dell'unico articolo concernente la rinnovazione delle iscrizioni, dichiarato salvi i diritti acquisiti per termini precedentemente scaduti.

L'Ufficio ha creduto accettabile l'una e l'altra. Poichè quanto alla prima, sebbene non concorrano in favore dei privati le stesse ragioni che vanta il Demanio dello Stato, di qualche riguardo sono pure meritevoli le recenti straordinarie vicende che più o meno influirono nell'andamento regolare degli affari, ed anche per la considerazione che non manca a riguardo di tutti i creditori una ragione di equità, sia per essere stati sottoposti ad iscrizioni alle quali non erano

soggetti per le leggi vigenti al tempo in cui acquistano i dritti, sia per essere stato abbreviato il termine entro cui doveano prenderle.

In quanto all'altra aggiunta, non potendosi mettere in dubbio la giustizia del principio, che debbono rimanere salvi i dritti acquisiti, non è sembrata ragione sufficiente di non ammetterla, l'inutilità di esprimerlo essendo cosa per se stessa evidente, che i termini scaduti non sono prorogabili, ma possono solo fornire materia di restituzione in tempo, della quale non era questione.

Un grave dubbio si è da taluno accennato in vista della riconosciuta impossibilità di sancire, promulgare e rendere obbligatoria la legge prima dello spirare dell'anno, per le controversie alle quali possono dare luogo le mutazioni di proprietà e le ipoteche costituite nel tempo intermedio.

Vero è che l'art. 1° del Codice civile lascia salvo l'arbitrio di stabilire un termine più breve per rendere la legge obbligatoria. Ma questo non basterebbe, se non si attribuisse inoltre qualche effetto retroattivo alla legge; il che sarebbe contrario alla giustizia, e non richiesto da alcuna ragione d'ordine pubblico che può solo in rarissimi casi rendere tollerabile siffatto arbitrio.

La Camera elettiva non lo ha proposto, e si è mostrata anzi gelosissima dei dritti acquisiti. Sarebbe fare torto alla saviezza del Senato il supporre che volesse prendere in ciò l'iniziativa.

Per altra parte lo Stato non può temere che gli Enti soppressi o spropriati possano con atti validi e fatti in buona fede compromettere i suoi dritti.

La legge anche per gli altri creditori avrà gli effetti che potrà avere.

Se qualche frode sarà possibile, i tribunali ne saranno giudici.

L'Ufficio pertanto vi propone l'adozione pura e semplice del progetto.

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se niuno chiede la parola, siccome si tratta di una legge di un solo articolo, si ha per approvato, e si passerà allo squittinio segreto. Prima però, do la pa-

rola al signor Ministro di Grazia e Giustizia che l'ha chiesta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare il Regio Decreto del 24 ottobre 1866 col quale, attese le condizioni eccezionali della città e provincia di Palermo, furono prorogati dal 15 di settembre a tutto il 31 di ottobre le scadenze delle lettere di cambio e di altri titoli commerciali, e ciò perchè sia convertito in legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questo progetto di legge, che si manderà alle stampe per essere distribuito agli Uffici.

La parola è ora al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di accennare al Senato di aver deposto al banco della Presidenza la relazione dei diversi servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno relativamente al 2° semestre dell'anno cadente.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questo documento, che sarà distribuito ai signori Senatori.

(Il Senatore *Segretario-Manzoni T.* fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre del 1867.

| | |
|------------|------|
| Votanti | . 79 |
| Favorevoli | . 77 |
| Contrari | . 2 |

Il Senato adotta.

Sul progetto di legge per la proroga dei termini alle iscrizioni e rinnovazioni di ipoteche:

| | |
|------------|------|
| Votanti | . 79 |
| Favorevoli | . 76 |
| Contrari | . 3 |

Il Senato adotta.

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio. La seduta è sciolta (oro 3 3/4).